

CAMERA DEI DEPUTATI N. 133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, RENZULLI, CURCI, FARIGU, MORONI, LANDI,
PILLITTERI, TRAPPOLI**

Inquadramento straordinario del personale dei servizi per le tossicodipendenze ai sensi dell'articolo 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione dei servizi per le tossicodipendenze prevista dall'articolo 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incontra difficoltà ed ostacoli di varia natura.

Tuttavia la gran parte delle regioni italiane si appresta ad istituire gli organici dei servizi per le tossicodipendenze secondo gli *standard* previsti dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

Nel realizzare il dettato normativo, molte regioni italiane si trovano in difficoltà nel passaggio da una situazione di assoluto precariato quale era quella esistente nei tempi precedenti l'entrata in vigore del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica

n. 309 del 1990 e il decreto ministeriale n. 444 del 1990, alla situazione di organici precisamente individuati dalla vigente legislazione.

In particolare la situazione di precariato aveva prefigurato nell'assenza di organici di riferimento ruoli e funzioni che sono stati ricoperti dal personale dei servizi per le tossicodipendenze esistenti a quell'epoca.

Sulla base di questi ruoli e funzioni sono maturati nel corso degli anni notevoli esperienze lavorative che hanno contribuito non poco alla gestione dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.

Inoltre nel corso di questi anni, parallelamente l'università non ha predisposto metodologie e corsi di formazione del

personale laureato, né altri enti hanno provveduto per il restante personale sicché ove dovesse disperdersi l'esperienza comune maturata sul campo degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze non si disporrebbe di operatori esperti da sostituire ad essi.

Infine la delicata fase applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e l'impegno in essa garantita dai servizi per le tossicodipendenze che assistono il 76 per cento della popolazione dei tossicodipendenti ci fanno ritenere che in questo momento sia di estrema importanza stabilizzare organici e strutture dei servizi per le tossicodipendenze.

I ruoli di fatto esistenti o formalmente riconosciuti, l'esperienza maturata sul campo, l'inesistenza attuale di modelli formativi per il personale dei servizi per le tossicodipendenze da parte dell'università, la delicata fase applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ci hanno spinti a produrre la proposta che segue.

All'articolo 1 si prevede l'inquadramento straordinario per il personale convenzionato già operante nei servizi per le tossicodipendenze in molte regioni italiane;

l'articolo 2 si pone l'obiettivo di riconoscere le funzioni e le mansioni eserci-

tate dal personale dei servizi per le tossicodipendenze e sinora non formalizzate in precisi atti amministrativi;

l'articolo 3 prevede i requisiti necessari per l'accesso ai provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 1 e 2 e ai concorsi riservati per la posizione apicale di cui all'articolo 6;

l'articolo 4 stabilisce i criteri di riconoscimento del servizio prestato dal personale convenzionato ed il trattamento in servizio dello stesso fino all'espletamento dei concorsi;

l'articolo 5 revoca i concorsi in via di espletamento;

l'articolo 6 stabilisce le norme concorsuali per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali.

L'approvazione di questo provvedimento consentirebbe di gestire nella tranquillità una fase di delicato trapasso, da servizi precari ed instabili a servizi con precisi organici e funzioni e contemporaneamente garantirebbe una costante efficace applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e del decreto ministeriale n. 444 del 1990 in tema di personale dei servizi per le tossicodipendenze e di gestione dell'assistenza ai tossicodipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato).

1. Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto convenzionale di cui al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per gli affari sociali 30 novembre 1990, n. 444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991, in servizio presso i servizi per le tossicodipendenze istituiti dalle unità sanitarie locali ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, delle leggi regionali di attuazione, nonché della legge 26 giugno 1990, n. 162, che continua a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, osservando un orario di servizio non inferiore a ventiquattro ore settimanali, è inquadrato, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità e sempre che gli onorari per detto personale siano a carico del Fondo sanitario nazionale e di altri fondi che garantiscano la continuità sulla prestazione. A tal fine, entro il termine di sei mesi, ciascuna regione dispone una graduatoria per titoli articolata per ciascuna unità sanitaria locale.

2. Il personale avente diritto secondo le disposizioni del comma 1, in eccedenza rispetto alla pianta organica prevista per il servizio per le tossicodipendenze, è escluso dal provvedimento di inquadramento straordinario ed è mantenuto in servizio con rapporto di tipo convenzionale.

ART. 2.

(Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale).

1. Il personale dipendente dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, di cui al citato decreto ministeriale n. 444 del 1990, in servizio alla data del 30 giugno 1991 e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, che ricopre una posizione funzionale diversa da quella in cui era collocato a fini amministrativi dalla propria unità sanitaria locale ed espleta mansioni superiori per cui sia vacante nell'organico del servizio per le tossicodipendenze il posto di pianta organica, è inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3.

ART. 3.

(Applicazione dei benefici).

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, di cui al citato decreto ministeriale n. 444 del 1990, in servizio alla data del 30 giugno 1991, deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1982, n. 51, in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, o della normativa vigente in materia all'atto del conferimento dell'incarico.

2. Il requisito relativo al limite di età è riferito alla data del conferimento dell'incarico.

3. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del comma 1, sono portati in detrazione.

ART. 4.

(Riconoscimento del servizio prestato e provvisorio trattamento in servizio).

1. Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 1, anche con orario inferiore alle 24 ore settimanali, anteriormente alla data del 30 giugno 1991 è considerato, ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, proporzionalmente al numero delle ore prestate secondo criteri da determinare con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

2. Il personale di cui all'articolo 1 è trattenuto in servizio con lo stesso rapporto di prestazione di servizio fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Concorsi in via di espletamento).

1. Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistono le condizioni di applicazione della presente legge.

ART. 6.

*(Concorsi per l'inquadramento
nelle posizioni funzionali apicali).*

1. Al personale laureato del ruolo sanitario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta una posizione apicale di fatto e che ponga in essere atti che direttamente o indirettamente evidenzino tale funzione, esercitata ai sensi delle leggi 22 dicembre 1975, n. 685 e 26 giugno 1990, n. 162, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge, è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno o per frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato in tale mansione, rispetto al punteggio previsto per le categorie dei titoli di carriera per il profilo o la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti da valere in concorsi riservati banditi ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al comma 1 è trattenuto in servizio nelle funzioni esercitate fino all'espletamento dei relativi concorsi.